



COMUNE DI VILLAFALLETTO

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con delibera C.C. n. 43 del 27.12.2024

Sommario

TITOLO I – Generalità

Articolo 1 – Fonti normative	3
Articolo 2 – Luogo delle riunioni e avviso alla cittadinanza	3
Articolo 3 – Notifica ai Consiglieri	3
Articolo 4 – Segretario Comunale	3
Articolo 5 – Diritti di iniziativa dei Consiglieri	3
Articolo 6 – Doveri dei Consiglieri	4
Articolo 7 – Gruppi consiliari	4

TITOLO II – Svolgimento delle sedute

Articolo 8 – Apertura della seduta	4
Articolo 9 – Ordine dell’aula durante le adunanze	5
Articolo 10 – Provvedimenti per la tutela dell’ordine nelle sedute	5
Articolo 11 – Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno	5
Articolo 12 – Ordine della discussione	5
Articolo 13 – Divieto di interruzioni e turbative	6
Articolo 14 – Chiusura della discussione	6

TITOLO III – Svolgimento delle votazioni

Articolo 15 – Dichiarazione di voto e ordine nelle votazioni	6
Articolo 16 – Divieto di di prendere la parola durante la votazione	6
Articolo 17 – Sistemi di votazione e calcolo dei voti	6

TITOLO IV – Consiglio Comunale aperto

Articolo 18 – Consiglio Comunale aperto	7
---	---

TITOLO V – Sedute in Videoconferenza

Articolo 19 – Oggetto	7
Articolo 20 – Modalità di riunione	7
Articolo 21 – Videoconferenze della Giunta Comunale	7
Articolo 22 – Videoconferenze del Consiglio Comunale	7
Articolo 23 – Dei lavori	8
Articolo 24 – Tutela della privacy	8
Articolo 25 – RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza	8
Articolo 26 – Disposizioni finali	8

TITOLO I - Generalità

Articolo 1 – Fonti normative

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio comunale solo se approvato con la maggioranza qualificata più uno dei membri dello stesso Consiglio comunale.

Articolo 2 – Luogo delle riunioni e avviso alla cittadinanza

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano normalmente nell'apposita sala della sede comunale, dandone informazione alla cittadinanza.
2. Ove, per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze del Consiglio, fosse necessaria la scelta di differente luogo, Il Sindaco informerà la cittadinanza mediante appositi avvisi in merito alla sede prescelta.

Articolo 3 – Notifica ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.
2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art.139 del Codice di Procedura Civile.
3. In alternativa alla notifica tramite messo, i consiglieri possono dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono (per sms, whatsapp, messenger o simili), dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono apposita adesione. In tal caso la consegna è comprovata dalla notifica di avvenuto recapito del messaggio o, in caso di posta certificata, dalla notifica di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.

Articolo 4 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale redige i processi verbali, coadiuva il Sindaco per il regolare svolgimento delle sedute, provvede all'appello nominale e accerta il risultato delle votazioni.

Articolo 5 – Diritti di iniziativa dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di:
 - a. Proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione alla Segreteria. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
 - b. Presa visione o estrazione di copia: i consiglieri esercitano in questo modo il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, nei limiti imposti dalla Legge sulla Privacy.
 - c. Interpellanze : i consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze al Sindaco su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Alle interpellanze verrà data risposta in Consiglio comunale dal Sindaco o da suo delegato.

- d. Interrogazioni: i consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni su argomenti che riguardano il funzionamento degli uffici e dei servizi. Alle interrogazioni verrà data risposta scritta da parte del Sindaco o suo delegato.
 - e. Domande d'attualità: ciascun consigliere può formulare domande su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
 - i. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino a 3 giorni prima dell'apertura della seduta.
 - ii. Dopo che il Consiglio comunale ha esaurito la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità.
 - iii. Il Sindaco o altro membro della Giunta ha facoltà di rispondere verbalmente alla domanda del consigliere.
 - iv. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se riguarda le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.
 - f. Mozioni: sono domande presentate al Consiglio comunale per ottenere una deliberazione relativa all'argomento proposto; devono essere firmate da almeno un quinto dei consiglieri. Una mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
 - g. Mozione d'ordine: è mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta e si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno della mozione ordine si pronuncia il Sindaco in via immediata.
2. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco che deve fornire risposta entro quindici giorni dal ricevimento dell'informativa stessa.

Articolo 6 – Doveri dei Consiglieri

I singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 7 – Gruppi consiliari

1. Un gruppo consiliare deve essere costituito da non meno di due consiglieri; nel caso in cui durante la legislatura uno dei due consiglieri cessi dalle sue funzioni, il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.
2. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Capogruppo e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco e al Segretario comunale. Il Capogruppo di un eventuale gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale, salvo comunicazioni ufficiali all'ufficio di segreteria di diversi accordi all'interno dello stesso gruppo misto.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 è considerato Capogruppo il consigliere candidatosi alla carica di sindaco, in caso di decadenza o dimissioni ne assume il ruolo il consigliere che ha riportato più preferenze nell'ultima tornata elettorale.

TITOLO II – Svolgimento delle sedute

Articolo 8 – Apertura della seduta

1. Il Segretario comunale, in apertura dell'adunanza, procede all'appello nominale dei Consiglieri.
2. La seduta è dichiarata aperta dopo avere accertato la presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti da quella fissata nell'avviso, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza; in tale caso è possibile una seduta di seconda convocazione alla quale devono intervenire almeno un terzo dei membri assegnati.

4. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, nelle successive 24 ore, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso¹.
5. Nel verbale, steso a cura del Segretario comunale, sono indicati i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
6. Anche in difetto del numero legale il Sindaco può fare le comunicazioni.
7. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.
8. I Consiglieri sono tenuti ad avvisare il Segretario comunale qualora si allontanino definitivamente dall'aula nel corso dello svolgimento della riunione.

Articolo 9 – Ordine nell'aula durante le adunanze

1. Spettano al Sindaco i poteri di ordine della parte di aula riservata al pubblico.
2. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta. È fatto divieto, salva diversa disposizione stabilita all'unanimità dal Consiglio comunale, la registrazione audio e video delle sedute del Consiglio o di parte di esse.
3. Il Sindaco può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto nel comma precedente.
4. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente e non si possa accertare l'autore di disordini, il Sindaco, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, può far sgombrare l'aula ai sensi di Legge.

Articolo 10 – Provvedimenti per la tutela dell'ordine nelle sedute

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama al rispetto del presente regolamento.
2. Il Consigliere può presentare al Consiglio le proprie spiegazioni nel caso in cui intenda respingere il richiamo all'ordine.
3. Il Sindaco invita il Consiglio a decidere in merito, senza discussione.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.
5. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Sindaco sarà subito messa ai voti, con votazione palese, senza discussione né emendamenti.

Articolo 11 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine d'iscrizione.
2. Proposte di inversione, salvo le precedenze di Legge, possono essere avanzate sia dal Sindaco, sia dai Consiglieri e, ove nessuno si opponga, le stesse si ritengono senz'altro accettate.
3. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano, di norma, senza discussione.

Articolo 12 - Ordine della discussione

1. Il Sindaco dà la parola nell'ordine delle domande presentate per alzata di mano.

¹ L'art.38, comma 2, del T.U.O.E.L. demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art.38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. L'espressione "nelle successive 24 ore", invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Vedasi in proposito il parere del Dait del 5.02.04 <https://dait.interno.gov.it/pareri/99520> che disciplina un caso analogo al nostro in cui la seconda convocazione segue di un'ora la prima convocazione.

2. Il Sindaco o l'Assessore competente o il Consigliere delegato a relazionare riferisce sul merito della questione da trattare, avvalendosi eventualmente dell'ausilio di un funzionario che è autorizzato ad intervenire per illustrare l'argomento dal punto di vista tecnico o per rispondere a domande circostanziate, sempre di carattere tecnico, poste dai Consiglieri. In nessun caso il funzionario può intervenire nella discussione consiliare.
3. A seguito dell'esposizione i Consiglieri comunicano al Sindaco l'intenzione di intervenire nella discussione.
4. Ogni intervento deve riguardare la proposta in esame.
5. Ciascun Gruppo consiliare può chiedere una breve sospensiva per consultazione sull'argomento in discussione.
6. I consiglieri che vogliono far inserire nel verbale una loro dichiarazione dovranno leggerla integralmente durante la seduta e consegnarla in forma scritta entro il termine della seduta stessa al segretario comunale, oppure richiedere espressamente al segretario che venga messa a verbale una loro dichiarazione e procedere a dettatura della stessa.

Articolo 13 – Divieto di interruzioni e turbative

1. A nessuno è permesso interrompere chi ha la parola né sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti nel corso della discussione e causa turbativa, il Sindaco lo richiama, anche interrompendolo.

Articolo 14 – Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi degli oratori che hanno chiesto di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione generale e particolare.
2. È anche consentito al Sindaco e agli Assessori competenti di fare dichiarazioni a nome della Giunta in sede di dichiarazione di voto e con le modalità di cui all'articolo seguente.
3. Al termine della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dà eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale.
4. Anche i singoli Consiglieri possono fare comunicazioni su fatti e circostanze importanti.

TITOLO III – Svolgimento delle votazioni

Articolo 15 - Dichiarazione di voto e ordine nelle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco riassume e formula la proposizione oggetto del voto; quando vi siano varie proposte, determina l'ordine secondo cui si deve deliberare, dando la precedenza alle proposte di ordine generale.
2. Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola al rappresentante di ciascun gruppo consiliare costituito, solo per esporre una dichiarazione di voto.
3. I Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto con contenuto differente rispetto alla dichiarazione di voto pronunciata dal relativo capogruppo oppure possono, a titolo personale, esprimere in modo succinto i motivi della propria espressione di voto.
4. La votazione si fa sul complesso della proposta.

Articolo 16 – Divieto di prendere la parola durante la votazione

Iniziata la votazione, non è concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione del risultato.

Articolo 17 – Sistemi di votazione e calcolo dei voti

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Il metodo di votazione è di norma per alzata di mano. Su proposta di almeno due Consiglieri, il Consiglio può deliberare un metodo di votazione diverso da quello prescelto dal Sindaco.
3. L'appello nominale è fatto eseguire per ordine di gruppo: ogni Consigliere risponde "sì" o "no", oppure la parola "astenuto".

4. Quando la votazione per alzata di mano sia dubbia del suo risultato, il Sindaco dispone la controprova per appello nominale.
5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Terminata la votazione, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito.
7. L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a norma di Legge, comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

TITOLO IV – Consiglio Comunale aperto

Articolo 18 – Consiglio Comunale aperto

1. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta alla partecipazione attiva della popolazione, intendendo per partecipazione attiva la facoltà di prendere la parola.
2. La convocazione di un Consiglio comunale aperto può essere approvata dalla Giunta Comunale ovvero dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale; nel caso in cui sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno il dieci per cento del corpo elettorale, la richiesta di Consiglio comunale aperto può essere presentata da un Gruppo consiliare oppure da 1/5 dei Consiglieri assegnati.

TITOLO V – Sedute in Videoconferenza

Articolo 19 – Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché la registrazione audio e video delle riunioni "in presenza".

Articolo 20 – Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale e la Giunta possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza", presso la sede municipale, ed altri in collegati da remoto in videoconferenza.
2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b), del consiglio e della giunta, il presidente ed il segretario del collegio devono comunque partecipare "in presenza" presso il municipio.

Articolo 21 – Videoconferenze della Giunta Comunale

1. Le riunioni della giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video.
2. Il Sindaco può invitare i titolari di EQ, funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della giunta, anche in videoconferenza, per relazionare su argomenti specifici.

Articolo 22 – Videoconferenze del Consiglio Comunale

1. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
2. Gli stessi files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).
3. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

Articolo 23 – Dei lavori

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 24 – Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018) che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 25 – RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza

1. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
3. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.
4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 26 – Disposizioni Finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.